D. A. n. 603/2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la pianificazione strategica

Recepimento Accordo Stato Regioni in materia di criteri per la verifica del programma sperimentale per la libera professione intramuraria

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 30 dicembre 1991 n. 412 "disposizioni in materia di finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 2000 n. 254, contenente le disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 3 agosto 2007 n. 120 e s.m.i., contenente "disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n.5 e s.m.i., recante "norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "attuazione della legge 04.03.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria professionale del servizio sanitario nazionale";

VISTO l'Accordo del 18 novembre 2010 Stato – Regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, concernente l'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del servizio sanitario nazionale;

VISTO il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i. - Testo Unico delle Imposte sui redditi – riguardante i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

VISTO il decreto del ministro della sanità 28 novembre 1997, riguardante l'estensione della possibilità di esercizio di libera attività professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche;

VISTA la circolare 25 marzo 1999 n. 69/E del Ministero delle Finanze contenente i "chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e da altre figure professionali del Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento di attività intramurale, ..." ;

VISTO il C.C.N.L normativo 1998/2001 – economico 1998-1999 dell' 8 giugno 2000 della dirigenza sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa;

VISTO il CCNL normativo 2002/2005 - economico 2002/2003 del 3 novembre 2005 della dirigenza medica e veterinaria;

VISTO il CCNL normativo 2006/2009 – economico 2006/2007 del 17 ottobre 2008 della dirigenza medica e veterinaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell' 4 del CCNL 17 ottobre 2008, ferma restando l'autonomia delle aziende nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, può emanare linee generali di indirizzo per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all'art. 4, comma 2, lett. G) del CCNL del 3 novembre 2005, di disposizioni idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa;

RILEVATO che il D.A. n. 1792 del 4 settembre 2009 - come integrato dal successivo D.A. n. 3126 del 21.12.2009 - configura l'istituto della libera professione come uno degli strumenti per la riduzione delle liste di attesa e che all'utilizzo della libera professione, ex art. 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, può farsi ricorso prioritariamente per l'acquisizione di prestazioni le cui attese risultano critiche;

CONSIDERATO altresì che per effetto dei summenzionati DD.AA. la parte pubblica e la parte sindacale si sono riservate di disciplinare l'istituto in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, tramite l'emanazione di linee di indirizzo regionali;

VISTO il D.A. n. 1730 del 4 settembre 2012 con il quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge 8 novembre 2012 n.189, che introduce modifiche ed integrazioni alla precedente Legge n.120 del 3 agosto 2007 "disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";

VISTO il D.M. del Ministero della Sanità 21 febbraio 2013, relativo alla *"determinazione delle modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione delle attività libero professionali intramurarie, ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) bis della L.3 agosto 2007 n. 120 e successive integrazioni"*;

PRESO ATTO dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 60/CSR del 13 marzo 2013, concernente

"l'approvazione di uno schema tipo di convenzione tra il professionista interessato e l'azienda di appartenenza per la sperimentazione dello svolgimento dell'attività libero- professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2007 e successive modifiche,

VISTO il D.A. 337 del 3 luglio 2014 con il quale sono state rimodulate, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L. 189 dell'8 novembre 2012, le linee di indirizzo regionali per l'attività libero professionale già approvate con D.A. n. 1730/2012,

VISTO l'art. 1, comma 4 bis, della L. 120/2007 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verificano il programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, presso studi professionali collegati in rete, entro il 28 febbraio 2015, mediante criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni,

VISTA la nota prot. CSR0000953 P-4.23.2.21 del 25 febbraio 2015 con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, trasmette l'atto, rep. Atti n. 19/CSR, dell'accordo sancito nella seduta del 19 febbraio 2015 dalla Conferenza Stato – Regioni,

PRESO ATTO del superiore Accordo della Conferenza Stato – Regioni, rep. Atti n. 19/CSR del 19 febbraio 2015, in materia di criteri per la verifica del programma sperimentale per la libera professione *intramuraria ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) bis della L.3 agosto 2007 n. 120 e successive integrazioni";*

DECRETA

Articolo 1

E' recepito l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 19/CSR del 19 febbraio 2015.

Articolo 2

La Regione verifica il programma sperimentale, previsto dal comma 4, art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120 s.m.i. mediate i criteri individuati nell'Accordo di cui al superiore articolo 1 e precisamente:

1. Verifica dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione annuale tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, secondo lo schema tipo approvato con accordo rep. Atti n. 60/CSR del 13 marzo 2013 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
2. verifica dell'avvenuta attivazione dell'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e lo studio del professionista con le modalità tecniche di realizzazione individuate dal Decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a bis) della L. 3 agosto 2007 n. 120 e s.m.i.;
3. verifica che il servizio di prenotazioni sia effettuato esclusivamente mediante l'infrastruttura di rete e che, attraverso la medesima siano stati inseriti e comunicati in tempo reale alla azienda sanitaria competente i dati di cui all'art. 1, comma 4, lettera a bis), secondo periodo della legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i.;

4. verifica che siano state adottate dall'azienda le misure per le emergenze assistenziali o per il malfunzionamento del sistema, definite dalla Regione ai sensi del citato art. 1, comma 4, lettera a bis) fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti;
5. verifica che i sistemi e i moduli organizzativi e tecnologici adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentono il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, e accertamento che gli stessi, globalmente considerati, non abbiano superato quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
6. verifica che la strumentazione adottata assicuri la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo per il pagamento di prestazioni direttamente all'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale e che sia stata acquisita con oneri a carico del professionista titolare dello studio;
7. verifica che siano definiti, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 120/2007 e s.m.i.;
8. verifica che negli studi professionali collegati in rete, accanto ai professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, non operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo che sia stata concessa dall'azienda o dall'ente deroga nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Regione ai sensi dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge 120/2007 e s.m.i.

Del presente decreto sarà dato avviso sulla G.U.R.S. e sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale della Salute:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti

Palermo, 13/04/2015

L'ASSESSORE
D.ssa Lucia Borsellino

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Gaetano Chiaro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.ssa M. Letizia Di Liberti

REGIONE SICILIANA
Ass.to Re...